



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 gennaio 2008 (31.01)
(OR. en)**

5901/08

**ANTIDUMPING 8
COMER 13
CHINE 9
EG 2
FYROM 1
NIS 12**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	29 gennaio 2008
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 34 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.1.2008
COM(2008) 34 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 ("regolamento di base").

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Non pertinente.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

- **Consultazione**

In conformità alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i propri interessi nel corso dell'inchiesta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta attua il regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. Elementi giuridici della proposta

- **Sintesi delle misure proposte**

Il 29 agosto 2007 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del

Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia.

L'inchiesta ha accertato l'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame con conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria. L'inchiesta ha inoltre accertato la non sussistenza di un interesse imperativo della Comunità che precludesse l'istituzione di misure antidumping definitive. Su tale base sono state istituite misure provvisorie mediante il regolamento (CE) n. 994/2007 della Commissione. La prosecuzione dell'inchiesta ha confermato le principali conclusioni provvisorie.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata ai fini dell'istituzione di misure definitive.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

Il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi seguenti.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. Incidenza sul bilancio

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CE) n. 994/2007² ("regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio ("FeSi"), attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originarie della Repubblica popolare cinese (RPC), dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia.

1.2. Fase successiva del procedimento

(2) A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie ("divulgazione delle conclusioni provvisorie"), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. La Commissione ha proseguito la raccolta e la verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(3) La Commissione ha continuato l'inchiesta relativamente agli aspetti connessi all'interesse della Comunità e ha effettuato un'analisi dei dati contenuti nelle risposte al

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17)

² GU L 223 del 29.8.2007, pag. 1.

questionario fornite da alcuni utilizzatori della Comunità dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie.

- (4) Al considerando 166 del regolamento provvisorio la Commissione si era impegnata a esaminare ulteriormente gli effetti delle misure provvisorie sulla situazione degli utilizzatori prima di prendere una decisione definitiva.
- (5) A tal fine la Commissione ha contattato direttamente e attraverso le associazioni di categoria circa 500 fonderie ubicate nella Comunità alle quali ha inviato un questionario, dato che questa categoria di industria utilizzatrice non aveva dimostrato alcun particolare interesse per il presente procedimento prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Ulteriori informazioni sono state richieste anche a tutti i produttori di acciaio che avevano collaborato nella fase provvisoria in modo da consentire alla Commissione di esaminare i possibili effetti delle misure provvisorie sulla loro attività.
- (6) Hanno risposto al questionario solo sette fonderie e otto produttori di acciaio hanno fatto pervenire ulteriori informazioni. Tutte e sette le fonderie e tre degli otto produttori di acciaio hanno fornito le informazioni necessarie ai fini di un esame approfondito degli effetti delle misure provvisorie sulla loro situazione economica.
- (7) Data la complessità della struttura nella quale operava – nel periodo oggetto dell'inchiesta – il produttore esportatore cinese cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM), sono state richieste ulteriori informazioni al fine di pervenire a conclusioni definitive. Inoltre, come enunciato al considerando 49 del regolamento provvisorio, dato che questo produttore esportatore cinese acquistava elettricità da un fornitore collegato, le sue spese per l'energia connesse alla produzione di FeSi sono state ulteriormente esaminate.
- (8) Alla luce di quanto precede sono state effettuate tre ulteriori visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
 - Erdos, Ordos, Mongolia interna, fornitore di energia elettrica nella RPC
 - Trompeter Guss, Chemnitz, Germania, utilizzatore (fonderia) nella Comunità
 - Arcelor Mittal, Genk, Belgio, utilizzatore (produttore di acciaio) nella Comunità.
- (9) Le osservazioni presentate oralmente o per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni sono state, se del caso, modificate di conseguenza.
- (10) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni successivamente alla divulgazione di queste informazioni.
- (11) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). Per quanto

riguarda l'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

(12) Come enunciato nei considerando 15 e 16 del regolamento provvisorio, vari esportatori hanno sostenuto che le scorie, contenenti spesso notevolmente meno del 45% di silicio, cioè il FeSi di bassa purezza, dovessero essere escluse dall'ambito dell'inchiesta in quanto prive di una sufficiente affinità quanto alle caratteristiche fisiche essenziali e ai principali impieghi. La Commissione si era impegnata a chiarire ulteriormente la questione, in merito alla quale varie parti interessate hanno fatto pervenire nuove osservazioni successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie.

(13) A tale proposito va in primo luogo rilevato che il prodotto oggetto della presente inchiesta è il ferrosilicio contenente almeno il 4% di ferro e più dell'8% e meno del 96% di silicio. Dall'inchiesta è emerso anche che le scorie con un tenore di silicio inferiore al 45% possono essere impiegate dall'industria siderurgica sotto forma di mattonelle agglomerate come avviene per il FeSi con un tenore di silicio superiore al 45%. Si può pertanto concludere che le scorie presentano le stesse caratteristiche fisiche di base degli altri tipi di FeSi con un più elevato tenore di silicio e sono con essi intercambiabili. Alla luce di quanto precede, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 16 del regolamento provvisorio, secondo cui il FeSi di bassa purezza va considerato alla stregua del prodotto in esame.

(14) Un importatore indipendente ha sostenuto che la polvere di ferrosilicio atomizzata con un tenore di silicio del 15% e del 45% dovesse essere esclusa dalla definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. Tuttavia non è giustificato escludere la polvere di ferrosilicio atomizzata dalla presente inchiesta, soprattutto se si considera che il FeSi con un tenore di silicio del 15% e del 45% rientra nella definizione del prodotto in esame. Va aggiunto che l'importatore interessato, dopo essere stato sentito, non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno della sua tesi, nonostante una richiesta in tal senso della Commissione. La richiesta è stata pertanto respinta.

2.2. Prodotto simile

(15) In assenza di osservazioni relative al prodotto simile, si conferma il considerando 17 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

3.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(16) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha ribadito le sue osservazioni, enunciate al considerando 26 del regolamento provvisorio, in merito alla modifica della durata di vita utile stimata dei suoi beni attivi. Detto produttore esportatore non ha però presentato elementi nuovi, rispetto a quelli avanzati nelle fasi precedenti dell'inchiesta, a sostegno della sua tesi

della non correttezza delle conclusioni provvisorie sul TEM, di cui al considerando 23 del regolamento provvisorio.

- (17) In assenza di altre osservazioni relative al TEM, si confermano i considerando da 18 a 26 del regolamento provvisorio.

3.2. Trattamento individuale (TI)

- (18) In assenza di osservazioni in merito al TI, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 27 a 31 del regolamento provvisorio.

3.3. Valore normale

3.3.1. Paese di riferimento

- (19) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha sostenuto che la Norvegia non sia un paese di riferimento appropriato a causa dei costi elevati dell'energia elettrica che non sarebbero rappresentativi a livello mondiale per il settore interessato e a causa delle differenze di accesso alle materie prime rispetto ai produttori cinesi. Il produttore esportatore cinese ha altresì affermato che i produttori norvegesi vendono soprattutto sui mercati di esportazione in quanto la maggior parte dei consumi nazionali è per uso proprio (uso *captive*), e che durante il periodo dell'inchiesta i produttori norvegesi si erano concentrati soprattutto sul FeSi di qualità speciale mentre i produttori esportatori cinesi avevano prodotto solo FeSi di qualità standard. Per questo il produttore esportatore ha richiesto che venissero apportati adeguamenti al valore normale norvegese.

- (20) Pur essendo innegabile che i produttori norvegesi vendono notevoli quantitativi sui mercati di esportazione, la Norvegia va considerato un paese di riferimento appropriato date le condizioni di concorrenza e le dimensioni del mercato interno, come si legge al considerando 35 del regolamento provvisorio.

- (21) Per quanto riguarda le altre argomentazioni della società, è emerso che l'incidenza dell'elettricità sui costi di produzione era notevolmente maggiore per i produttori cinesi che per le società norvegesi. Inoltre l'esportatore cinese non ha presentato alcun elemento di prova che dimostrasse che il costo dell'energia elettrica fosse più elevato in Norvegia o che la presunta difficoltà di accesso alla materia prima avesse un impatto sul valore normale in Norvegia. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.

- (22) È però emersa una differenza sotto il profilo della purezza tra i tipi di FeSi venduti dai produttori norvegesi in Norvegia e quelli esportati dalla RPC nella Comunità. Un adeguamento è stato quindi ritenuto giustificato, secondo quanto indicato al considerando 25.

- (23) In assenza di altre osservazioni relative al paese di riferimento, si confermano i considerando da 32 a 36 del regolamento provvisorio.

3.3.2. Metodo adottato per la determinazione del valore normale

- (24) In assenza di osservazioni relative al metodo adottato per la determinazione del valore normale, si confermano i considerando da 37 a 47 del regolamento provvisorio.

3.3.3. Determinazione del valore normale

A. Repubblica popolare cinese

- (25) Secondo un produttore esportatore cinese che non ha ottenuto il TEM, il valore normale non sarebbe stato determinato correttamente in quanto il calcolo non aveva tenuto conto delle differenze esistenti tra i vari tipi del prodotto in esame venduti in Norvegia e il prodotto simile esportato dalla RPC. Una volta esaminata questa contestazione, si è ritenuto opportuno ricalcolare il valore normale in modo da tener conto delle differenze, sotto il profilo delle caratteristiche fisiche, tra i tipi di prodotto venduti sul mercato interno norvegese e quelli esportati dalla RPC nella Comunità. Il valore normale è stato calcolato in base alla tipologia del prodotto, con adeguamenti in funzione delle impurità di titanio e del tenore di FeSi nel caso di tipi di prodotti privi di corrispondenza diretta.
- (26) L'unico produttore esportatore cinese cui è stato concesso il TEM appartiene a un gruppo cinese molto grande che comprende quasi cento società collegate operanti in vari settori industriali. Data la complessità della struttura del gruppo e visto il processo di fusione che ha interessato le società coinvolte nella produzione e nella vendita di FeSi, sono stati nuovamente richiesti ed esaminati dati aggiornati del gruppo. Il considerando 49 del regolamento provvisorio prevedeva altresì un ulteriore esame dei costi connessi alla produzione e alla vendita dell'energia elettrica.
- (27) Dall'ulteriore inchiesta è emerso che il prezzo di acquisto dell'elettricità da un fornitore collegato, indicato dal produttore esportatore, non poteva essere accettato in quanto tale prezzo non consentiva di coprire tutti i costi sostenuti nella produzione di energia elettrica. Sono state inoltre adeguate le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") del produttore esportatore in modo da tener conto dei costi finanziari complessivi connessi alla fabbricazione del prodotto in esame. Dall'inchiesta è in effetti emerso che alcuni di questi costi erano sostenuti da parti collegate e non erano stati presi in considerazione nel calcolo del valore normale provvisorio.
- (28) Una volta effettuati i suddetti adeguamenti dei costi a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, si è constatata la non remuneratività dei prezzi di vendita sul mercato interno relativamente a tutti i tipi del prodotto in esame esportati nella Comunità. Si è dovuto pertanto costruire il valore normale relativo alla società partendo dai costi di fabbricazione della società cui sono state aggiunte somme relative alle SGAV adeguate secondo quanto in precedenza enunciato. Per quanto riguarda i profitti, in assenza di transazioni remunerative della società ed essendo impossibile utilizzare i profitti realizzati da altri produttori esportatori cinesi per la stessa categoria generale di prodotti, è stato applicato un margine di profitto del 5% per la costruzione del valore normale conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Questo margine è coerente con quello utilizzato ai fini della costruzione del valore normale relativo al produttore esportatore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di cui al considerando 45 del regolamento provvisorio. Non sono stati presentati dati che indichino che questo profitto superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori nelle vendite sul mercato cinese di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

B. Egitto

- (29) Successivamente all'istituzione delle misure provvisorie, uno dei produttori esportatori egiziani ha sostenuto che nel determinare il valore normale sulla base del valore costruito si dovesse utilizzare un margine di profitto più basso in linea con quello utilizzato per il produttore esportatore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
- (30) Va detto che i valori normali costruiti sono stati stabiliti secondo il metodo di cui ai considerando da 43 a 45 del regolamento provvisorio. Il margine di profitto impiegato riflette la situazione del mercato egiziano ed è stato applicato conformemente a quanto prescrive l'alinea dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Il margine applicato è stato pertanto stabilito sulla base delle vendite remunerative del prodotto simile effettivamente realizzate dal produttore esportatore durante il PI sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Il regolamento di base non prevede la sostituzione di questo margine di profitto con un altro margine secondo quanto indicato dalla società interessata. Questa argomentazione è stata di conseguenza respinta.

C. Kazakistan

- (31) In assenza di osservazioni relative alla determinazione del valore normale per il Kazakistan, si conferma il considerando 51 del regolamento provvisorio.

D. Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

- (32) In assenza di osservazioni relative alla determinazione del valore normale per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si conferma il considerando 52 del regolamento provvisorio.

E. Russia

- (33) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore russo ha affermato che i tassi di cambio applicati nel calcolo del valore normale non corrispondevano alla data effettiva delle vendite. Dalle verifiche svolte è emersa la fondatezza dell'obiezione e il calcolo è stato modificato di conseguenza.
- (34) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore russo ha contestato l'adeguamento apportato ai suoi costi per l'energia sostenendo che i prezzi dell'energia stabiliti dalle autorità russe non sono obbligatori, ma indicativi. A dimostrazione di ciò la società ha dichiarato di aver corrisposto un prezzo superiore a quello raccomandato, sostenendo anche che il suo fornitore di energia elettrica realizzava profitti. La società ha affermato inoltre che il suo fornitore di energia elettrica, essendo uno dei pochi fornitori indipendenti della Russia a non far parte della struttura russa United Electricity System, non è quindi coinvolto nelle pratiche di sovvenzioni incrociate evidenziate nella relazione OCSE citata nel regolamento provvisorio.
- (35) Date le argomentazioni circostanziate prodotte dalla società in merito all'elettricità, si ritiene che nel calcolo definitivo del valore normale della società non sia opportuno procedere a un adeguamento per il prezzo dell'energia.

3.4. Prezzo all'esportazione

A. Repubblica popolare cinese

- (36) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha fatto notare che nel calcolo del suo prezzo all'esportazione era stato applicato il tasso di cambio vigente tra l'RMB e l'euro alla fine del PI con una sopravvalutazione del tasso di cambio. La società ha proposto di utilizzare, invece, il tasso di cambio medio nel PI. Esaminata questa contestazione si è ritenuto opportuno impiegare, nel calcolo definitivo, il tasso di cambio medio del mese nel quale erano state in effetti realizzate le vendite.
- (37) In assenza di altre osservazioni relative ai prezzi cinesi all'esportazione, si confermano i considerando 55 e 56 del regolamento provvisorio.

B. Egitto

- (38) Successivamente all'istituzione delle misure provvisorie un produttore esportatore egiziano ha sostenuto che vi fossero alcuni errori nei tassi di cambio applicati alle operazioni di esportazione nella Comunità e anche nella determinazione della media ponderata del valore netto delle esportazioni per alcuni tipi del prodotto in esame. Queste obiezioni sono risultate giustificate e i prezzi all'esportazioni sono stati rivisti di conseguenza.

C. Kazakistan

- (39) In assenza di osservazioni relative ai prezzi all'esportazione per il Kazakistan, si conferma il considerando 58 del regolamento provvisorio.

D. Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

- (40) In assenza di osservazioni relative ai prezzi all'esportazione per l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si conferma il considerando 59 del regolamento provvisorio.

E. Russia

- (41) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore russo ha obiettato che il margine di profitto del suo importatore collegato nella Comunità, utilizzato ai fini della costruzione del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base era sopravvalutato. Si ricorda che il profitto impiegato nella fase provvisoria del procedimento ai fini della costruzione del prezzo all'esportazione era quello dell'importatore collegato cui si è fatto riferimento. Secondo una prassi istituzionale consolidata, sarebbe opportuno basarsi sul margine di profitto di importatori indipendenti. È stato quindi necessario rettificare il margine di profitto utilizzato nella fase provvisoria del procedimento. Questa modifica ha determinato come effetto un lieve aumento del profitto utilizzato, contrariamente all'obiezione della società secondo cui il margine di profitto sarebbe stato sopravvalutato.
- (42) Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, un altro produttore esportatore russo ha sostenuto che non fosse corretto il calcolo provvisorio del suo prezzo all'esportazione in quanto per determinare il prezzo franco fabbrica erano stati sottratti, dal prezzo applicato al primo acquirente indipendente, le SGAV e il profitto della sua società commerciale collegata con sede nelle Isole Vergini britanniche. La società ha

affermato che la società commerciale costituisce in effetti la divisione vendite del fabbricante. Entrambe le società sono soggette allo stesso controllo comune ed espletano compiti complementari che di norma sarebbero di competenza di un'unica struttura di gestione. È stato inoltre fatto osservare che la società commerciale non tratta altri prodotti. Per questo la società ha sostenuto che fossero eccessive le detrazioni applicate nella determinazione del prezzo franco fabbrica. A questo proposito è emerso che la società commerciale ha emesso fatture ad acquirenti nella Comunità e ne ha ricevuto i pagamenti. Va altresì segnalato che un ricarico era applicato alle vendite effettuate dall'operatore commerciale collegato. Dalla contabilità finanziaria dell'operatore commerciale è emerso che esso sosteneva spese generali, amministrative e di vendita. La società non ha dimostrato che tali costi non fossero sostenuti, tra l'altro, per vendere il prodotto in esame nella Comunità. Per questi motivi la tesi della società è stata respinta. Analogamente a quanto enunciato nel considerando precedente in merito all'adeguamento del margine di profitto utilizzato nella costruzione del prezzo all'esportazione dell'altro produttore esportatore russo, è stato necessario rettificare il margine di profitto impiegato nella fase provvisoria del procedimento. Questa modifica ha determinato una modesta riduzione del profitto impiegato.

3.5. Confronto

3.5.1. Oneri all'importazione

- (43) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie uno dei produttori esportatori egiziani ha obiettato che doveva essergli concesso un adeguamento per il pagamento dei dazi doganali sulle materie prime importate impiegate nella fabbricazione del prodotto in esame venduto sul mercato interno.
- (44) A tale proposito è opportuno ricordare che a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all'importazione o alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo nel paese esportatore e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nella Comunità.
- (45) Per quanto riguarda una materia prima impiegata nella fabbricazione del prodotto in esame venduto sul mercato interno, la richiesta di adeguamento corrispondente agli oneri doganali è stata accolta in quanto è stata dimostrata l'adeguatezza dei dazi doganali corrisposti sulla materia prima importata e incorporata nel prodotto in esame venduto in Egitto. Per quanto concerne invece altre due materie prime importate, la richiesta di adeguamento è stata respinta, in quanto dall'inchiesta è emerso che durante il PI tutte le relative importazioni erano state impiegate per le esportazioni del prodotto in esame. La società non ha dimostrato di aver corrisposto nel corso del PI dazi all'importazione non successivamente rimborsati e quindi gravanti sul prodotto simile destinato al mercato interno.

3.5.2. Stadio commerciale

- (46) Uno dei produttori esportatori egiziani ha richiesto un adeguamento relativo allo stadio commerciale adducendo una presunta differenza tra le vendite sul mercato interno e sul mercato di esportazione. La società ha affermato che tutte le vendite sul mercato

interno avevano riguardato utilizzatori finali, mentre le vendite nella Comunità erano state effettuate a distributori. La società ha prodotto informazioni sostenendo la necessità di uno specifico adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii).

- (47) A questo proposito va rilevato che una richiesta di adeguamento per lo stadio commerciale può, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base, essere presa in considerazione solo laddove siano dimostrate costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi dei diversi stadi commerciali sul mercato interno.
- (48) Nel caso in esame, dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie si è avuta conferma che tutte le vendite sul mercato interno in Egitto erano destinate a utilizzatori finali. Non è stato possibile quantificare una differenza relativa allo stadio commerciale tra le vendite sul mercato nazionale e quelle all'esportazione, non esistendo sul mercato interno egiziano i corrispondenti stadi commerciali diversi.
- (49) Per quanto riguarda le vendite all'esportazione effettuate dalla società nella Comunità, l'analisi delle osservazioni prodotte dalla medesima dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie conferma che tutte le vendite sono state effettuate a distributori. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii), del regolamento di base, si è valutato se esistessero i presupposti per uno specifico adeguamento dello stadio commerciale, come invocato dall'azienda sulla base dei dati da essa forniti.
- (50) Si è ritenuto però che i dati prodotti dalla società non fornissero una base idonea per la quantificazione di uno specifico adeguamento. Dato che l'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i) stabilisce che "l'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza", si è ritenuto che la possibilità di dimostrare una differenza dei prezzi praticati sul mercato comunitario per le vendite a vari tipi di acquirenti potesse essere considerata una base opportuna per la quantificazione del valore di mercato della differenza, sempre a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto ii). Sono stati a questo proposito esaminati i dati forniti da varie parti interessate nella Comunità in merito alle loro vendite a vari tipi di acquirenti. Si sono constatate differenze di prezzo sul mercato comunitario nelle vendite effettuate dall'industria comunitaria ai diversi tipi di acquirenti (in questo caso sono stati esaminati i prezzi di vendita applicati agli utilizzatori finali e ai distributori). Si è ritenuto di dover quindi procedere a uno specifico adeguamento del valore normale del produttore esportatore egiziano di entità equivalente alla suddetta differenza dei prezzi.
- (51) Successivamente alla divulgazione dei fatti e considerazioni definitivi sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione delle misure definitive, un esportatore russo ha sostenuto che la mancata concessione del livello richiesto di adeguamento per lo stadio commerciale costituiva una discriminazione nei suoi confronti in quanto ad uno degli esportatori egiziani era stato concesso un adeguamento di questo tipo. La richiesta di adeguamento da parte dell'esportatore russo non è risultata giustificata. Dalla verifica dei dati forniti dalla società non è emersa alcuna costante differenza di prezzo per quanto concerne i prezzi delle vendite di FeSi effettuate sul mercato russo ai diversi stadi commerciali. Non era pertanto giustificato alcun adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), punto i), del regolamento di base.

(52) Escluso l'adeguamento di cui al precedente considerando 50, si confermano quindi i considerando da 61 a 63 del regolamento provvisorio.

3.6. Margini di dumping

3.6.1. Metodo generale

(53) Gli ulteriori approfondimenti dopo la fase provvisoria del procedimento hanno dimostrato che il livello di collaborazione della Russia non era stato valutato correttamente. In effetti, la collaborazione, scorrettamente stimata al 32% (cfr. considerando 76 del regolamento provvisorio), è stata in realtà del 100% circa. È quindi opportuno fissare il margine di dumping residuo al livello della società con il margine di dumping più elevato (invece di avvalersi del metodo impiegato nella fase provvisoria del procedimento, che consiste nella media ponderata dei margini di dumping per il tipo di prodotto più rappresentativo avente il margine di dumping più elevato).

(54) In assenza di altre osservazioni sul metodo generale di calcolo dei margini di dumping, sono confermati i considerando da 64 a 68 del regolamento provvisorio (fatta salva la modifica precedentemente enunciata al considerando 46).

3.6.2. Margini di dumping

A. Repubblica popolare cinese

(55) Per le società cui è stato concesso il TEM o il TI, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame esportato verso la Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto in esame corrispondente, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(56) Sulla scorta di quanto precede, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

- Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd 15,6%
- Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co. Ltd 29,0%

(57) Il metodo per la determinazione del margine di dumping nazionale è stato descritto nel considerando 71 del regolamento provvisorio. Alla luce delle soprarichiamate modifiche apportate ai valori normali e ai prezzi all'esportazione cinesi, anche il margine di dumping nazionale è stato adeguato ed ora è opportuno fissarlo al 55,6% del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

B. Egitto

(58) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie una delle società egiziane ha contestato il metodo di calcolo del dazio antidumping senza fornire alcuna ulteriore precisazione. In risposta a questa contestazione va osservato che la società non ha prodotto elementi che corroborassero le sue osservazioni. L'obiezione è stata quindi respinta.

(59) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

- The Egyptian Ferroalloys Company, Il Cairo 15,4%
- Egyptian Chemical Industries KIMA, Il Cairo 24,8%
- tutte le altre società 24,8%.

C. Kazakistan

(60) In assenza di collaborazione, è stato determinato solo un margine di dumping nazionale. Il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è fissato al 37,1%.

D. Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(61) Il produttore esportatore che ha collaborato è il solo produttore noto di FeSi dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

- SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce 5,4%
- tutte le altre società 5,4%.

E. Russia

(62) I due produttori esportatori russi che hanno collaborato sono i soli produttori noti di FeSi della Russia. I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

- Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e Kuznetsk Ferroalloy Works), Chelyabinsk e Novokuznetsk 22,7%
- ICT Group of Companies (Bratsk Ferroalloy Plant, TD North West Ferro Alloy Company e Bakersfield Marketing Ltd), Bratsk e San Pietroburgo 17,8%
- tutte le altre società 22,7%.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione dell'industria comunitaria

(63) Secondo quanto sostenuto da alcune parti interessate, il pregiudizio non dovrebbe essere valutato su base aggregata, ma società per società visto il presunto andamento divergente del pregiudizio tra i vari produttori comunitari.

(64) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base l'esame del pregiudizio comprende una valutazione di tutti i fattori pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria. Secondo la definizione di cui all'articolo 4 del regolamento di base, per "industria comunitaria" si intende il complesso dei produttori di prodotti

simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Alla luce di ciò appare evidente che l'accertamento del pregiudizio va effettuato al livello dell'industria comunitaria presa nel suo insieme e non in rapporto alla situazione di ciascun produttore comunitario preso singolarmente.

- (65) Stante quanto precede, le obiezioni sono state respinte e si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 78 a 80 del regolamento provvisorio.

4.2. Consumo nella Comunità

- (66) Secondo quanto sostenuto da una parte interessata, la Commissione non avrebbe fornito nel regolamento provvisorio dati essenziali ai fini dell'analisi del pregiudizio, quali una disaggregazione su base mensile della domanda di FeSi e l'andamento dei prezzi sul mercato dell'UE, compreso l'andamento dei prezzi e dei costi dell'industria comunitaria.

- (67) Il regolamento di base non impone ai produttori comunitari né alle altre parti interessate di fornire i dati mensili relativi al periodo in esame. Si ritiene che ciò sarebbe indebitamente gravoso per tutte le parti interessate e secondo una prassi comune i dati per l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio vengono richiesti su base annuale. Va aggiunto che la parte non ha presentato elementi di prova che dimostrassero la necessità, nel caso in esame, di un'analisi mensile ai fini della valutazione del pregiudizio. In realtà le tabelle di cui ai considerando 81, 85, 96 e 97 del regolamento provvisorio riflettono adeguatamente il consumo comunitario, i prezzi sul mercato comunitario, i profitti e di conseguenza l'andamento dei costi per l'industria comunitaria nel periodo in esame. Questa obiezione è stata quindi respinta.

4.3. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati

- (68) Una parte interessata ha sostenuto che ai fini della valutazione del pregiudizio le importazioni dalla Russia non dovessero essere considerate cumulativamente a quelle provenienti dalla RPC, in quanto apparentemente non soggette a condizioni di concorrenza simili sul mercato comunitario. Ha in particolare sostenuto quanto segue: i) la maggior parte dei produttori esportatori cinesi opera in condizioni che non corrispondono a quelle di un'economia di mercato; ii) le società russe effettuano le vendite tramite società collegate, mentre i produttori esportatori cinesi vendono direttamente ad acquirenti indipendenti; iii) i margini di dumping e di sottoquotazione (*undercutting*) delle società cinesi sono notevolmente più elevati di quelli delle società russe; e iv) cresce la penetrazione del mercato comunitario da parte dei produttori esportatori cinesi, il cui tasso di penetrazione è stato del 50% più elevato di quello dei produttori esportatori russi nel corso dei primi sei mesi del 2006.

- (69) La prima obiezione, secondo la quale la maggior parte dei produttori esportatori cinesi opera in condizioni che non corrispondono a quelle di un'economia di mercato, non costituisce uno dei motivi – previsti dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base – per una valutazione non cumulativa. Il fatto che il prodotto in esame venga o non venga prodotto in condizioni di economia di mercato sul mercato interno non incide quindi sulla decisione in merito al cumulo delle importazioni.

- (70) Per quanto attiene alla seconda obiezione relativa alla presunta differenza dei canali di vendita, va osservato che, nonostante il ricorso da parte dei produttori esportatori russi ad operatori commerciali collegati, i prodotti simili importati sia dalla RPC sia dalla Russia vengono venduti allo stesso tipo di acquirente finale nella Comunità, ovvero utilizzatori e distributori.
- (71) In merito alla terza obiezione, ovvero ai margini di dumping e di sottoquotazione, si rileva che per entrambi i paesi i margini di dumping sono stati stabiliti a un livello superiore a quello minimo, secondo quanto prescritto dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base e che per entrambi i paesi è stata riscontrata una sottoquotazione.
- (72) Per quanto concerne l'oggetto dell'ultima obiezione, il volume delle importazioni dalla Russia (e dalla RPC) non è stato trascurabile, come prescrive l'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, avendo esse raggiunto una quota di mercato pari rispettivamente al 18% e al 21% durante il PI.
- (73) Per tutti questi motivi non è giustificata una valutazione non cumulativa delle importazioni dalla Russia e la richiesta è respinta.
- (74) Un'altra parte interessata ha affermato che la Commissione non avrebbe esaminato le condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati dai paesi interessati, e ha fatto presente che gli effetti delle importazioni egiziane oggetto di dumping sulla situazione dell'industria comunitaria avrebbero dovuto essere valutate separatamente.
- (75) Come si legge nei considerando 83 e 89 del regolamento provvisorio, sono state analizzate le condizioni di concorrenza tra i prodotti importati sotto il profilo della somiglianza del prodotto e dell'analogia del comportamento degli esportatori (ovvero rilevanza del volume delle importazioni, andamento e livello del prezzo delle importazioni e sottoquotazione rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria, nonché analogia dei canali di vendita). Si è così verificato che erano soddisfatte le condizioni che giustificano la valutazione cumulativa delle importazioni originarie dei paesi interessati. Alla luce di ciò si è respinta questa obiezione e si conferma il considerando 84 del regolamento provvisorio.
- (76) Un produttore esportatore egiziano ha sostenuto anche che il volume ridotto delle sue esportazioni nel PI non aveva arrecato pregiudizio all'industria comunitaria e che di conseguenza la sua situazione dovesse essere oggetto di una valutazione a sé stante. Va a questo proposito segnalato che a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria è valutato cumulativamente tra l'altro se il volume delle importazioni da ciascun paese oggetto dell'inchiesta non è trascurabile. Le importazioni dall'Egitto, avendo esse raggiunto una quota di mercato del 3,7% durante il PI, non sono state trascurabili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Questa tesi è stata quindi respinta.
- (77) In mancanza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 82 a 89 del regolamento provvisorio.

4.4. Sottoquotazione del prezzo

- (78) Una parte interessata ha richiesto una riduzione compresa tra il 3 e il 5% dei margini di sottoquotazione indicati nel regolamento provvisorio che tenesse conto del FeSi "di provenienza locale", dato che i produttori di acciaio nella Comunità sembrerebbero pronti a pagare un sovrapprezzo per il prodotto di provenienza locale (comunitaria) in funzione dell'affidabilità, della qualità e della tempestività dell'approvvigionamento.
- (79) Il considerando 38 e i considerando da 87 a 89 del regolamento provvisorio spiegano su quali basi siano stati confrontati i prezzi praticati dall'industria comunitaria e quelli praticati dagli esportatori interessati. Il confronto ha tenuto conto delle diverse qualità del prodotto in esame di cui al considerando 13 del regolamento provvisorio. Inoltre, per quanto riguarda l'affidabilità e la tempestività dell'approvvigionamento, l'inchiesta non ha rivelato il pagamento di alcun sovrapprezzo e neppure che questo potenziale vantaggio competitivo fosse inglobato nel prezzo applicato dall'industria comunitaria ai produttori di acciaio. La parte interessata non ha, infine, fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua richiesta, che è stata pertanto respinta.

4.5. Situazione dell'industria comunitaria

- (80) Alcune parti interessate hanno contestato il metodo di calcolo della capacità produttiva dell'industria comunitaria impiegato nel considerando 93 del regolamento provvisorio, proponendo in particolare l'applicazione di un dato della capacità che tenesse conto delle interruzioni dell'energia elettrica e di quelle per manutenzione invece di impiegare la "capacità nominale teorica" di cui al regolamento provvisorio.
- (81) Dall'inchiesta è emerso che la manutenzione o l'interruzione dell'energia elettrica hanno determinato arresti temporanei degli impianti dell'industria comunitaria, che tra l'altro non si sono verificati regolarmente nel corso del periodo in esame. È opportuno segnalare che anche se la capacità produttiva fosse adeguata secondo quanto proposto dalle parti interessate il suo andamento e la sua utilizzazione resterebbero invariati. Rimarrebbero immutate anche le conclusioni cui si è pervenuti circa la sussistenza del pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria. È stata quindi respinta la richiesta di applicazione di una diversa definizione della capacità produttiva.
- (82) In base ai dati e alle considerazioni suesposte, è quindi confermata la conclusione circa il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria, di cui ai considerando da 107 a 110 del regolamento provvisorio.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (83) Secondo quanto sostenuto da alcune parti interessate, la valutazione del nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping non dovrebbe avvenire a livello aggregato, ma società per società visto il presunto carattere divergente dei fattori causali tra i vari produttori comunitari.
- (84) Come già ricordato al considerando 64 in merito al pregiudizio, l'articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento di base non offre la base giuridica per una valutazione del nesso di causalità in rapporto ai singoli produttori comunitari compresi nella definizione dell'industria comunitaria, con la quale si intende – ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di base – il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di tali prodotti.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (85) Va ricordato che il volume delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e la loro quota di mercato sono sensibilmente cresciuti nel corso del periodo in esame. Inoltre l'impennata delle importazioni oggetto di dumping ha coinciso esattamente con il peggioramento della situazione economica dell'industria comunitaria, la quale non ha potuto aumentare i suoi prezzi di vendita a un livello sufficiente a coprire integralmente i costi, in quanto nel corso del periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni oggetto di dumping erano notevolmente più bassi dei suoi.
- (86) In considerazione di quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio.

5.2. Fissazione del prezzo del ferrosilicio

- (87) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il ferrosilicio è una merce scambiata sul mercato mondiale e che i prezzi di mercato del ferrosilicio sono stati determinati dalla fluttuazione della domanda dell'industria siderurgica e non sono stati basati sui costi.
- (88) Nelle economie di mercato e in condizioni di mercato normali, i prezzi sono in genere determinati dalla domanda e dall'offerta di un determinato prodotto sul mercato. È possibile, però, che un ruolo importante nella fissazione del livello dei prezzi venga svolto da altri fattori, quali la presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. In questo caso l'inchiesta ha rivelato che i meccanismi di fissazione del prezzo del ferrosilicio erano effettivamente influenzati dalla presenza dei notevoli quantitativi di importazioni oggetto di dumping. Pur essendo innegabile che in alcune fasi del periodo in esame la domanda mondiale di FeSi, soprattutto da parte dell'industria siderurgica, abbia inciso sulla fissazione del prezzo, le informazioni disponibili dimostrano che in alcune fasi i prezzi contrattuali del FeSi sono diminuiti nonostante la domanda in crescita.
- (89) Le stesse parti interessate hanno fornito dati relativi all'andamento della produzione comunitaria di acciaio grezzo e inossidabile e dei prezzi a pronti del ferrosilicio nell'UE a partire dal 2002. Le parti interessate hanno concluso, sulla base di questi dati, che è solo la domanda (soprattutto da parte dei produttori di acciaio) ad aver potuto determinare i prezzi del FeSi. L'analisi di questi dati ha però portato alla conferma della conclusione di cui al considerando 88, secondo cui anche a livello comunitario i prezzi del FeSi hanno avuto in alcuni momenti un andamento decrescente nonostante un aumento della domanda da parte dell'industria siderurgica.
- (90) Viene pertanto respinta la tesi secondo cui il basso livello dei prezzi del FeSi sarebbe stato determinato dalla domanda e non già dalle importazioni oggetto di dumping.

5.3. Competitività dell'industria comunitaria

- (91) Secondo quanto affermato da una parte interessata, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria avrebbe dovuto essere imputato unicamente alla presunta scarsa competitività dei produttori comunitari e non alle importazioni oggetto di dumping. La

parte interessata ha in particolare citato un documento di lavoro³, nel quale le materie prime e l'energia vengono indicate quali i principali fattori di competitività dell'industria metallurgica europea.

- (92) Dall'analisi del suddetto documento di lavoro è risultato però che il testo non trae alcuna conclusione circa l'eventuale scarsa competitività dell'industria europea delle ferroleghie. Anzi il documento di lavoro afferma che i produttori di ferroleghie *devono far fronte alle crescenti importazioni da paesi terzi, quali la RPC, la Cina, l'Ucraina, il Brasile e il Kazakistan. Questo fenomeno potrebbe nel lungo periodo minacciare la sostenibilità dell'industria europea delle ferroleghie qualora non si garantisca la parità di condizioni con i concorrenti dei paesi terzi*⁴. Per questi motivi l'obiezione è stata respinta.
- (93) La stessa parte interessata ha sostenuto che la maggior parte dei produttori comunitari operava in perdita già prima che sul mercato comunitario si producesse il dumping pregiudizievole. Di conseguenza non sarebbero le importazioni oggetto di dumping, bensì le fragili strutture di costo ad aver provocato la situazione di debolezza economica dell'industria comunitaria.
- (94) Come dimostra chiaramente il considerando 97 del regolamento provvisorio, l'industria comunitaria produceva profitti nel 2003 con un margine di profitto al lordo delle imposte pari al 2,3%, salito poi al 2,7% nel 2004. Tuttavia nel 2005 si è registrata una tendenza al calo della redditività, con perdite pari al 9,2% del fatturato. Le perdite più consistenti (-12,9%) si sono verificate nel corso del PI. Si ricorda, a tale proposito, che parte del 2005 rientra nel PI: di conseguenza va respinta la tesi secondo cui l'industria comunitaria avrebbe operato in perdita già prima che si verificasse il dumping pregiudizievole.

5.4. Importazioni da altri paesi terzi

- (95) In assenza di nuove osservazioni in merito alle importazioni da altri paesi terzi, si conferma la conclusione di cui al considerando 121 del regolamento provvisorio, secondo cui queste importazioni non avrebbero contribuito in misura rilevante al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

5.5. Effetti di altri fattori

5.5.1. Osservazioni delle parti interessate

- (96) Varie parti interessate hanno ribadito le tesi, formulate prima dell'istituzione delle misure provvisorie, secondo cui il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria sarebbe stato provocato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping. Tali affermazioni sono già state debitamente esaminate nel regolamento provvisorio; in particolare quelle relative al presunto pregiudizio notevole che la stessa industria comunitaria si sarebbe autoinflitta sono state analizzate nei considerando da

³ Documento di lavoro dei servizi della Commissione: *Analysis of economic indicators of the EU metals industry: the impact of raw materials and energy supply on competitiveness* (Analisi degli indicatori economici dell'industria metallurgica europea: impatto dell'offerta di materie prime e di energia sulla competitività). Bruxelles, 2.8.2006, SEC (2006) 1069.

⁴ *Ibid.*, pag. 88.

134 a 136 del regolamento provvisorio, mentre quelle relative alla contrazione della domanda di acciaio sono state esaminate nel considerando 124 del regolamento provvisorio. Benché non siano stati prodotti elementi nuovi a sostegno delle suddette tesi, vengono di seguito forniti ulteriori chiarimenti in merito alle conclusioni principali di cui al regolamento provvisorio.

5.5.1.1. Aumento dei costi di produzione dell'industria comunitaria

- (97) Varie parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio notevole registrato nel corso del PI sarebbe stato provocato da un forte incremento dei costi, subito dall'industria europea soprattutto per quanto riguarda le materie prime e l'energia elettrica, e dalla riduzione della capacità produttiva di un produttore comunitario.
- (98) Per quanto attiene alla presunta riduzione della capacità produttiva di un produttore comunitario, si rammenta che la capacità è stata adeguata per tener conto di questa specifica situazione, come precisato al considerando 93 del regolamento provvisorio.
- (99) Per quanto concerne l'incremento dei costi, l'industria comunitaria ha affermato che gli incrementi dei costi nel settore delle leghe si verificano di solito a livello mondiale e di conseguenza incidono nella stessa misura sul settore in tutto il mondo. L'analisi dell'andamento dei principali elementi di costo nel periodo in esame dimostra che vi è stato un incremento dei costi (energia elettrica, quarzite e pasta elettrodica). Dall'inchiesta è però emerso che, nonostante questi incrementi siano stati in parte compensati da un aumento dei prezzi di vendita, la presenza di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping non ha consentito all'industria comunitaria di traslare interamente sui prezzi di vendita l'effetto di questi aumenti di costo. Sono pertanto confermati i considerando da 131 a 140 del regolamento provvisorio.
- (100) Varie parti interessate hanno sostenuto che un particolare produttore comunitario avrebbe avuto problemi con il suo fornitore di energia elettrica, con conseguente riduzione dei quantitativi prodotti nel 2005 e nel 2006: a loro avviso questo spiegava appieno la riduzione dei volumi di produzione e di vendita dell'industria comunitaria e la perdita di redditività.
- (101) Come già enunciato al considerando 84, la causa del pregiudizio subito va esaminata facendo riferimento al complesso dell'industria comunitaria. Tuttavia, pur ammettendo a titolo puramente teorico di poter escludere – ai fini della valutazione del pregiudizio – i dati relativi a questo produttore, l'andamento osservato per il resto dell'industria comunitaria resterebbe profondamente negativo e continuerebbe a indicare un pregiudizio notevole. Questa tesi è stata quindi respinta.

5.5.2. Conclusioni sul nesso di causalità

- (102) Alla luce dell'analisi che precede, nella quale gli effetti prodotti da tutti gli altri fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria sono stati debitamente distinti dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conferma che questi altri fattori non sono di per sé sufficienti a invalidare la conclusione secondo cui il notevole pregiudizio accertato debba essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

(103) Si conclude pertanto che le importazioni di FeSi oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(104) In assenza di altre osservazioni a tale riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 137 a 140 del regolamento provvisorio.

6. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

6.1. Interesse dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari

(105) Secondo quanto sostenuto da alcune parti interessate, dalla fine del PI si è registrata una ripresa del mercato del FeSi e sembrerebbe che i prezzi abbiano raggiunto livelli record. L'industria comunitaria potrebbe quindi riprendere la produzione e aumentare la propria redditività senza che occorra istituire alcuna misura antidumping. È stato inoltre affermato che gli unici a trarre vantaggio dall'istituzione delle misure antidumping sarebbero i produttori esportatori ubicati in paesi terzi non interessati da tali misure, e non già l'industria comunitaria.

(106) In forza dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, ai fini della formulazione delle conclusioni le informazioni relative a un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione. Comunque, se da un lato i dati disponibili indicano un effettivo andamento crescente dei prezzi del FeSi nei mesi successivi al PI, i prezzi dei principali fattori di costo del FeSi sono anch'essi aumentati nel corso dello stesso periodo. Non si può quindi concludere che l'industria comunitaria abbia conosciuto una tale ripresa da rendere ingiustificata l'imposizione di misure. Questa argomentazione è stata quindi respinta.

(107) Per quanto riguarda l'obiezione secondo cui gli unici a trarre vantaggio dall'istituzione delle misure antidumping sarebbero in effetti i produttori esportatori ubicati in paesi terzi non interessati da tali misure, e non già l'industria comunitaria, va ricordato che l'obiettivo delle misure antidumping è quello di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato comunitario. In tal modo le importazioni originarie dei paesi interessati non si vedranno precluso l'ingresso sul mercato comunitario nel quale prevarrà una concorrenza effettiva a vantaggio di tutti gli operatori e allo stesso tempo l'industria comunitaria beneficerà del ripristino di una concorrenza effettiva sul mercato comunitario. Si respinge pertanto l'argomentazione addotta in quanto ritenuta infondata.

(108) In assenza di altre osservazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 143 a 149 del regolamento provvisorio.

6.2. Interesse dei fornitori di materie prime

(109) In assenza di osservazioni formulate dai fornitori successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 150 a 152 del regolamento provvisorio.

6.3. Interesse degli importatori

- (110) Una parte interessata che importa FeSi dalla RPC e approvvigiona principalmente fonderie ha sostenuto che l'istituzione di misure antidumping avrà gravi ripercussioni negative sul settore delle fonderie con conseguente chiusura di imprese del settore e perdita di posti di lavoro sul mercato comunitario.
- (111) Come si legge però nel considerando 115, l'ulteriore inchiesta condotta dopo l'istituzione delle misure provvisorie ha dimostrato, nonostante la collaborazione molto scarsa delle fonderie, che è improbabile un notevole effetto negativo delle misure sulle fonderie. Questa tesi è stata quindi respinta.
- (112) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 153 a 158 del regolamento provvisorio.

6.4. Interesse degli utilizzatori

- (113) Come precisato nei considerando da 3 a 5, si è proceduto a un ulteriore esame del possibile effetto delle misure provvisorie sulla situazione delle industrie utilizzatrici, in particolare quella delle fonderie e dei produttori di acciaio. Nonostante l'invio di oltre 500 questionari alle parti interessate, la loro collaborazione è tuttavia stata molto scarsa, come si legge al considerando 5.
- (114) L'ulteriore analisi si è concentrata sui due principali gruppi di utilizzatori, ovvero i produttori di acciaio e le fonderie. Dalle nuove informazioni ricevute è venuta la conferma che per i produttori di acciaio il FeSi rappresenta in media lo 0,7% dei costi di produzione. Per le fonderie questa percentuale è risultata essere più elevata (1,4% dei costi di produzione).
- (115) Pertanto, tenuto anche conto del fatto che l'aliquota media del dazio definitivo è del 23,4%, l'impatto delle misure sull'industria dell'acciaio e sulle fonderie non dovrebbe essere importante, visto che – al massimo – la sua incidenza sui risultati finanziari di questi due settori sarà rispettivamente dello 0,16% e dello 0,33%. Questo scenario più sfavorevole dovrebbe essere valutato alla luce degli effetti positivi che l'eliminazione della distorsione degli scambi avrà sul mercato comunitario nel suo complesso. Va aggiunto che se nell'analisi si tiene conto del fatto che le importazioni dai paesi interessati rappresentano il 50% circa del consumo comunitario l'effetto delle misure sui risultati finanziari delle industrie utilizzatrici risulta in realtà notevolmente più contenuto.
- (116) È quindi confermato il considerando 166 del regolamento provvisorio.

6.5. Precedenti procedimenti

- (117) Varie parti interessate hanno affermato che nel 2001 le istituzioni hanno deciso di lasciar scadere le misure antidumping⁵ precedentemente imposte, non avendo esse prodotto l'effetto riparatore atteso sull'industria comunitaria.
- (118) Lasciando da parte osservazioni in merito alla fondatezza di questa affermazione, va rilevato che a norma del regolamento di base le decisioni sono assunte sulla base dei dati raccolti e analizzati durante l'inchiesta corrispondente e non sulla base di inchieste

⁵ Decisione della Commissione del 21 febbraio 2001, GU L 84 del 23.3.2001, pag. 36, considerando 129.

precedenti. La tesi addotta da queste parti interessate non è pertinente ai fini del caso in esame ed è quindi respinta.

6.6. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

(119) Alla luce dei risultati dell'ulteriore inchiesta sugli aspetti connessi all'interesse della Comunità nel caso in esame, si confermano i risultati e le conclusioni di cui ai considerando da 141 a 168 del regolamento provvisorio.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1. Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(120) Diverse parti interessate hanno contestato la conclusione provvisoria secondo cui il 5% sarebbe il margine di profitto che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in condizioni normali di concorrenza.

(121) Secondo quanto sostenuto da una parte interessata, il margine di profitto dell'industria comunitaria impiegato ai fini della determinazione del livello necessario ad eliminare il pregiudizio dovrebbe essere fissato al livello del profitto realizzato dall'industria comunitaria nel 2003, ovvero al livello del 2,3% e comunque a un livello non superiore a quello del 2004, anno di eccezionale prosperità per il settore delle leghe.

(122) La determinazione del livello necessario ad eliminare il pregiudizio deve essere fondata su una valutazione relativa al livello del margine di profitto che l'industria comunitaria può ragionevolmente confidare di realizzare sulle vendite del prodotto simile sul mercato comunitario in assenza delle importazioni oggetto di dumping. Il margine di profitto realizzato all'inizio del periodo oggetto di una determinata inchiesta può essere considerato equivalente al margine di profitto realizzato in assenza di importazioni oggetto di dumping. Va tuttavia ricordato che nel corso dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la quale ha determinato la revoca delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela, i profitti dell'industria comunitaria in assenza di importazioni oggetto di dumping raggiungevano fino all'11,2%⁶. Di conseguenza il profitto di riferimento del 5%, utilizzato nella presente inchiesta secondo quanto chiarito nel considerando 171 del regolamento provvisorio, rappresenta un'impostazione piuttosto prudente. Per questi motivi l'obiezione è stata respinta.

(123) In assenza di altre osservazioni relative al livello necessario ad eliminare il pregiudizio, si confermano i considerando da 169 a 171 del regolamento provvisorio.

7.2. Forma e livello dei dazi

(124) Alla luce di quanto precede e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato.

⁶ Decisione della Commissione del 21 febbraio 2001, GU L 84 del 23.3.2001, pag. 36, considerando 105.

(125) Alla luce delle osservazioni fatte pervenire da alcune parti interessate successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e alla luce delle revisioni esposte nel presente regolamento, alcuni margini sono stati modificati.

(126) Le aliquote dei dazi definitivi sono così stabilite, in via definitiva:

Paese	Società	Livello necessario a eliminare il pregiudizio	Margine di dumping	Aliquota del dazio antidumping
Repubblica popolare cinese	Erdos Xijin Kuang Co. Ltd., Qipanjing Industry Park	21,4 %	15,6%	15,6%
	Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co. Ltd., Xicha Village	31,4 %	29,0 %	29,0 %
	Tutte le altre società	31,2 %	55,6 %	31,2 %
Russia	Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, Chelyabinsk e Kuznetsk Ferroalloy Works, Novokuznetsk	31,3 %	22,7 %	22,7 %
	Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk	18,8 %	17,8 %	17,8 %
	Tutte le altre società	31,3 %	22,7 %	22,7 %
Egitto	The Egyptian Ferroalloys Company, Il Cairo	27,1 %	15,4%	15,4%
	Egyptian Chemical Industries KIMA, Il Cairo	18,0 %	24,8 %	18,0 %
	Tutte le altre società	18,0 %	24,8 %	18,0 %
Kazakistan	Tutte le società	33,9 %	37,1 %	33,9 %
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Tutte le società	19,0 %	5,4 %	5,4 %

(127) Alcune parti interessate hanno proposto di stabilire un prezzo minimo all'importazione invece dell'istituzione di un dazio ad valorem. La fissazione di un prezzo minimo all'importazione non è stata però ritenuta opportuna in questo caso. È stato rilevato che le importazioni riguardano una vasta gamma di tipi diversi di FeSi che hanno prezzi molto diversi tra loro. Inoltre a tutti gli esportatori che hanno collaborato sono imposti livelli di dazio diversi (alcuni basati sui margini di dumping ed altri sui margini di pregiudizio), circostanza questa che richiede tutta una serie di prezzi minimi all'importazione diversi tra loro. La fissazione di un prezzo minimo all'importazione rappresenterebbe nella fattispecie una misura estremamente inefficiente. La proposta è stata pertanto respinta.

- (128) Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento, applicabili a titolo individuale ad alcune società, sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta con riferimento alle società interessate. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche citate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione o denominazione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".
- (129) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad es. in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione⁷, complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

7.3. Impegni

- (130) L'impegno offerto dal produttore esportatore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è stato accettato nella fase provvisoria del procedimento mediante il regolamento (CE) n. 994/2007 della Commissione. Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore dell'Egitto, due produttori della Russia che hanno collaborato e un esportatore cinese hanno offerto impegni relativi ai prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (131) Va rilevato che dall'istituzione delle misure provvisorie il prodotto in esame e il prodotto simile sono caratterizzati da prezzi notevolmente variabili e si ritiene pertanto che il FeSi non sia più adatto a impegni su prezzi fissi. Per superare questo problema è stata considerata la possibilità di indicizzare il prezzo minimo all'importazione al prezzo del principale fattore di costo. Si è tuttavia concluso che la variabilità dei prezzi sul mercato non può essere attribuita semplicemente all'aumento del prezzo del principale fattore di costo e quindi non è possibile indicizzare il prezzo minimo all'importazione al prezzo del principale fattore di costo. Stante quanto precede, si è concluso che gli impegni offerti dagli esportatori non possono essere accettati.
- (132) La Commissione, nel valutare se potessero essere accettati i quattro impegni offerti dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, ha esaminato anche se – nelle mutate circostanze caratterizzate dalla variabilità dei prezzi – fosse realizzabile l'impegno offerto dal produttore esportatore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ed

⁷ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Ufficio J-79 4/23, B-1049 Bruxelles, Belgio.

accettato nella fase provvisoria del procedimento. Data l'elevata variabilità del prezzo cui si è fatto riferimento, il prezzo minimo all'importazione di cui all'impegno non è più sufficiente ad eliminare l'effetto pregiudizievole del dumping accertato in sede di inchiesta. I prezzi sono in realtà saliti notevolmente nei mesi successivi all'accettazione dell'impegno. Data l'impossibilità di indicizzare il prezzo minimo all'importazione, si è concluso che l'impegno nella sua forma attuale, ovvero prezzi minimi fissi, non è più realizzabile. È quindi opportuno revocare l'accettazione dell'impegno offerto dal produttore esportatore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. A questo proposito la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno mediante il regolamento (CE) n./2008 della Commissione⁸.

7.4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori e monitoraggio speciale

- (133) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, cioè dal regolamento (CE) n. 994/2007, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi risultino superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori.
- (134) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, si ritiene necessaria l'adozione, in questo caso, di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure speciali, applicabili unicamente alle società per le quali è istituita un'aliquota di dazio individuale, comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.
- (135) Si ricorda che un eventuale notevole aumento del volume delle esportazioni delle società soggette ad aliquote di dazio individuali inferiori, successivo all'istituzione delle misure antidumping, potrebbe essere considerato una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote di dazio individuali e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90 originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia.

⁸ GU L [inserire riferimento].

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sui prodotti fabbricati dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd., Qipanjing Industry Park	15,6	A829
	Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co. Ltd, Xicha Village	29,0	A830
	Tutte le altre società	31,2	A999
Egitto	The Egyptian Ferroalloys Company, Il Cairo	15,4	A831
	Tutte le altre società	18,0	A999
Kazakistan	Tutte le società	33,9	-
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	Tutte le società	5,4	-
Russia	Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk	17,8	A835
	Tutte le altre società	22,7	A999

3. L'applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 994/2007 della Commissione sulle importazioni di ferrosilicio classificabile ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90 originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO

Una dichiarazione firmata da un responsabile della società, redatta secondo lo schema seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

1. nominativo e qualifica del responsabile della società che ha rilasciato la fattura commerciale;

2. la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto certifica che [il quantitativo] di ferrosilicio venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome della società e sede sociale] [codice addizionale TARIC] in [paese].
Dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma"